

# **Club Alpino Italiano**

## **Sezione di Macerata**



# **STATUTO**

Approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Macerata il 17/11/ 2006  
Modificato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Macerata il 31/03/2016  
Approvato dal Comitato centrale di indirizzo e controllo il 18/06/2016



## **Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata**

1. E' costituita, con sede in Macerata, in Via Bartolini n. 37, un'associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Macerata". Essa ha durata illimitata.

## **Art.2 – Finalità**

1. Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), Sezione di Macerata, fondata nell'anno 1946, nel quadro degli scopi generali del C.A.I., ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.
2. Il Club Alpino Italiano di Macerata per conseguire – ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 – le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, anche in collaborazione con organismi dello Stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con associazioni e organismi anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità:
  - a) tutela gli interessi generali dell'alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee;
  - b) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante: 1) la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica; 2) lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento; 3) la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado; 4) ogni altro tipo di iniziativa utile;
  - c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori – accompagnatori, esperti, istruttori ed altri – necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b);
  - d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri;
  - e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale scopo organizza specifiche strutture operative per il soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe;
  - f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale delle sue genti; può pubblicare un bollettino, una rivista ed altri eventuali periodici;
  - g) cura l'ordinamento della propria biblioteca sezionale e la sua interconnessione in rete con altre biblioteche;
  - h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e cura la organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla sezione storica;
  - i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o

- naturalistico;
- l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;
  - m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali.

### **Art. 3 – Ordinamento**

1. La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.  
Sono organi della Sezione:
  - a) l'assemblea dei soci
  - b) il consiglio direttivo della Sezione
  - c) il presidente della Sezione
  - d) il collegio dei revisori dei conti della Sezione
2. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

### **Art. 4 – Autonomia patrimoniale**

1. Il Club Alpino Italiano di Macerata ha una autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.
2. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Sezione dispone:
  - a) delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;
  - b) dei contributi pubblici;
  - c) dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
  - d) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
3. L'alienazione di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, di proprietà della Sezione, devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dall'Assemblea dei Soci nonché dal Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

### **Art. 5 – Soci**

1. Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.
2. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
3. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione alla Sezione e versano alla stessa un notevole contributo.
4. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
5. Sono soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
6. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
7. Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

8. E' ammessa l'adesione alla Sezione di cittadini stranieri.
9. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
10. I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall'ordinamento generale.
11. Con l'adesione alla Sezione il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto e del regolamento generale, del regolamento del Gruppo Regionale nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi della Sezione pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
12. L'impegno è assunto dal socio personalmente e nell'esercizio delle funzioni di un organo della Sezione, del quale il socio sia componente.
13. Ciascun socio corrisponde, alla sezione presso la quale intende iscriversi o rinnovare l'iscrizione, la quota di ammissione e la quota associativa annuale comprensiva dei contributi ordinari e straordinari, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento generale.
14. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
15. La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

## **Art. 6 – Diritti dei soci**

1. I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.
2. I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:
  - a) ad usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso e alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;
  - b) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club Alpino Italiano;
  - c) ad avere libero ingresso nelle sedi della sezione e delle sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
  - d) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
  - e) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e della Sezione, a norma dei rispettivi ordinamenti;
  - f) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico-culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalla sezione, a norma dei rispettivi ordinamenti;

- g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla direzione e l'impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica; i soci in regola con l'iscrizione ricevono anche le pubblicazioni sociali spettanti edite nei primi tre mesi dell'anno sociale seguente;
  - h) a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal Consiglio Direttivo della Sezione, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno.
3. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione, anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

#### **Art. 7 – Dimissioni – Morosità dei soci**

1. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
2. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
3. Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare.

#### **Art. 8 – Assemblea dei Soci**

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.
2. Assolve le seguenti funzioni specifiche:
  - a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
  - b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione; è escluso il voto per corrispondenza;
  - c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
  - d) approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;
  - e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di diritti e vincoli reali su beni immobili;
  - f) delibera lo scioglimento della Sezione.
3. L'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie vengono convocate ogni qual volta il Consiglio Direttivo della sezione lo ritenga necessario, o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del collegio dei revisori dei conti della sezione, oppure dai soci maggiorenni della sezione, nel numero fissato di un terzo dei soci aventi diritto di voto.  
La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da

- spedirsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza, da affiggersi nella Sede Sociale, e da inserirsi, in quanto possibile, nelle comunicazioni sociali.
4. L'assemblea dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente di persona almeno il 50 % degli aventi diritto + 1 dei Soci, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti.
  5. Ogni Assemblea validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della Assemblea ne dichiara chiusi i lavori.
  6. Sono ammesse le votazioni per delega scritta. Ogni socio può ricevere una sola delega. Non può essere delegato alcun componente del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Revisori dei Conti.
  7. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula di persona, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.
  8. L'assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente. Il Presidente sceglierà il Segretario e, nel caso di elezione degli organi della Sezione, due Scrutatori, questi ultimi tra i soci non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l'assemblea se possibile, oppure presso la Sede Sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.

#### **Art. 9 – Consiglio Direttivo della Sezione**

1. Il consiglio direttivo è l'organo di gestione della sezione; è composto da sette componenti. Elegge nel suo seno il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere.
2. Assolve le seguenti funzioni:
  - a) propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione; redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
  - b) propone all'assemblea l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di diritti e vincoli reali su beni immobili;
  - c) pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;
  - d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
  - e) delibera la costituzione di nuove sottosezioni;
  - f) delibera la convocazione delle Assemblee e ne formula l'ordine del giorno;
  - g) designa il componente del Comitato Direttivo Regionale (CDR);
  - h) designa i referenti degli Organi Tecnici Periferici (OTP), sentite le commissioni sezionali di appartenenza;
  - i) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano;
  - l) può procedere alla nomina di speciali Commissioni, o Gruppi, aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri;
  - m) può emanare Regolamenti particolari;
  - n) delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio.

4. Le sedute del Consiglio Direttivo si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il Presidente della Sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.  
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati anche i rappresentanti delle Scuole, dei Gruppi e delle Commissioni sezionali e i soggetti che il Presidente riterrà opportuno siano presenti.  
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.  
Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. In caso di dimissione, o di mancanza per qualsiasi causa, di un componente, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria personale.  
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio il Presidente uscente deve convocare l'Assemblea nel termine di trenta giorni, ove occorra a cura del Presidente del collegio dei Revisori dei Conti, in caso di assoluto impedimento del Presidente della Sezione.
6. La convocazione del Consiglio, recante l'indicazione della località, della data, dell'ora di inizio, dell'ordine del giorno ed eventuali documenti allegati, deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta, anche per posta elettronica. Per motivi di urgenza il Presidente della sezione può convocare una seduta del Consiglio Direttivo anche a mezzo telefono, fax o posta elettronica, senza il rispetto dei termini di cui sopra.

#### **Art. 10 – Presidente della Sezione**

1. Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni:
  - a) convoca le sedute della Assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
  - b) presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal bilancio della sezione;
  - c) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
  - d) rappresenta insieme ai Delegati la Sezione all'Assemblea dei Delegati.
2. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del Club Alpino Italiano o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
3. In caso di impedimento temporaneo è sostituito, con gli stessi poteri, dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto.

#### **Art. 11 - Segretario e Tesoriere**

1. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione
2. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità
3. Il Consiglio Direttivo in base alla disponibilità e competenze dei componenti, può affidare al Segretario anche la funzione di Tesoriere.

## **Art. 12 – Collegio Revisori dei Conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da almeno tre componenti, che al loro interno designano il presidente del collegio.
2. Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei soci.
3. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute della assemblea dei soci e del consiglio direttivo della sezione.

## **Art. 13 - Patrimonio – Esercizio Sociale – Bilancio**

1. Il patrimonio sociale è costituito:
  - a) dai beni mobili ed immobili;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) da qualsiasi altra attività patrimoniale o finanziaria che venga erogata a favore dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Ordinaria, convocata per l'approvazione.

## **Art. 14 - Sottosezioni**

1. La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al consiglio direttivo della sezione, corredata dai seguenti documenti:
  - a) un elenco dei soci ordinari o famigliari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme;
  - b) una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa.Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.
2. Il consiglio direttivo della sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta successivi fa pervenire al CDR competente per territorio la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente, che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra sezione e sottosezione, la composizione degli organi della sottosezione e il grado di autonomia concesso alla sottosezione.
3. Il CDR, sentite le sezioni più vicine, approva la delibera nella prima seduta utile ed entro i trenta giorni successivi ne dà comunicazione al Presidente. Qualora il consiglio direttivo della sezione non deliberi nei termini previsti, vi provvede il CDR, su istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni. In questo caso la delibera è soggetta ad approvazione da parte del CC.
4. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.



#### **Art. 15 - Scioglimento della sezione**

1. L'assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento, quando sia presente di persona almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, anche in seconda convocazione. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
2. In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.
4. Lo scioglimento di una sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue sottosezioni. Queste, ove si verificano le condizioni previste all' articolo VI.I.1 del Regolamento generale, possono richiedere la trasformazione in sezione. I soci mantengono la loro adesione al Club Alpino Italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

#### **Art. 16 - Scioglimento delle sottosezioni**

1. L'assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della sezione, dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
2. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
4. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

#### **Art. 17 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali**

1. Le cariche negli organi della Sezione sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno tre anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un mandato di interruzione. Gli altri organi della Sezione possono essere rieletti senza interruzione di mandato.
3. La designazione e la elezione dei candidati alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, svolte a favore del

Club Alpino Italiano, dei suoi soci e di terzi, con professionalità ad un buon livello di competenza e di efficienza.

4. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato. I soggetti legittimati a deliberare l'attribuzione di incarichi, stabiliscono durata, compiti e obiettivi dei medesimi, fissano natura e periodicità dei rapporti informativi e ogni altra clausola atta a tutelare gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano.  
Il limite statutario relativo alla rieleggibilità degli eletti alle cariche sociali deve essere inteso come riferito esclusivamente alla rielezione alla stessa carica sociale.
5. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico, come sopra definito.
6. A parità di voti è eletto il Socio più anziano di iscrizione al C.A.I..

#### **Art. 18 - Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi**

1. Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.
2. Tutti i candidati alle cariche negli organi della sezione devono essere soci iscritti alla sezione medesima; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno tre anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.
3. Non sono eleggibili alle cariche sociali della sezione:
  - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
  - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano; quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi;
  - c) quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
  - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
  - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
  - f) quanti al momento della elezione a componente di un organo della sezione hanno superato il settantacinquesimo anno di età.

## **Art. 19 – Incompatibilità tra cariche sociali**

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:
  - a) il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi;
  - b) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GR, componente del CDR, componente o presidente degli organi tecnici consultivi o operativi;
  - c) il componente del collegio dei revisori dei conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi;
2. Il socio che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità previste sopra deve optare per una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione ed in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell'elenco dei votati.

## **Art. 20 – Disposizioni generali**

1. I locali della sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo, o nei casi d'urgenza, della Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.
2. Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo del suo Presidente. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli o di gruppi di soci in concorrenza della Sezione o dei Gruppi in essa costituiti, rivolte a danno della stessa, pena la decadenza della appartenenza alla Sezione stessa.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e dello Statuto-Regolamento del Gruppo Regionale.

## **Art. 21 – Adeguamento dell'ordinamento**

1. L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione della assemblea straordinaria dei soci, nella prima seduta utile.
2. Il Consiglio direttivo è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dai competenti Organi Centrali in sede di ratifica. Ogni modifica successiva all'approvazione dovrà essere ugualmente approvata dai competenti organi centrali e/o periferici.
3. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo.

## **Art. 22 – Norme transitorie**

1. Le vigenti cariche degli organi della sezione sono confermate fino alla scadenza naturale del mandato e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno sociale 2017.

### **Abbreviazioni usate nel presente Statuto**

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| AD  | Assemblea dei Delegati                                             |
| ARD | Assemblea Regionale dei Delegati                                   |
| CC  | Comitato Centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio Centrale) |
| CDC | Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza)            |
| CDR | Comitato Direttivo Regionale                                       |
| GR  | Gruppo Regionale di Sezioni                                        |
| OTP | Organi Tecnici Periferici                                          |